



Statuto Regionale

approvato all'unanimità dalla

Assemblea Regionale il **24 ottobre 2008**

Il presente Statuto è stato modificato

dall'Assemblea Regionale del 29 giugno 2009

e successivamente dall'Assemblea Regionale del 7 luglio 2014

Il presente Statuto è stato armonizzato con le modifiche dello Statuto Nazionale approvate
dall'Assemblea nazionale del 21, 22 Maggio 2010

Indice

Capo I – Valori e Principi p.4

- Articolo 1 (Valori e Principi) p.4
- Articolo 2 (Principi della Democrazia Interna) p.5

Capo II – Soggetti Fondamentali della vita democratica del partito p.5

- Articolo 3 (soggetti fondamentali della vita democratica del partito: iscritti ed elettori) p.5

Capo III – Struttura federale del partito p.6

- Articolo 4 (Circoli) p.6
- Articolo 5 (Unioni comunali) p.7
- Articolo 6 (Livelli territoriali infraregionali) p.7
- Articolo 7 (Autonomia delle Unioni provinciali e dei livelli locali) p.8
- Articolo 8 (Poteri sostitutivi) p.8

Capo IV – Organi regionali del Partito: composizione, formazione e funzioni p.8

- Articolo 9 (Organi regionali del Partito) p.9
- Articolo 10 (Segretario o Segretaria regionale) p.9
- Articolo 11 (il Vice Segretario regionale) p.9
- Articolo 12 (Assemblea Regionale) p.9
- Articolo 13 (durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea regionale) p.11
- Articolo 14 (Esecutivo regionale) p.11
- Articolo 15 (Direzione regionale) p.11
- Articolo 16 (Elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea regionale) p.12
- Articolo 17 (Elezione della quota umbra nell'Assemblea nazionale) p.13

Capo V – Collaborazione e coordinamento fra Unioni regionali p.13

- Articolo 18 (Coordinamento fra Unioni Regionali) p.13

Capo VI – Scelta dei candidati per le cariche istituzionali p.14

- Articolo 19 (Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali) p.14

Capo VII – Principi generali per le candidature e gli incarichi p.15

- Articolo 20 (Codice etico) p.15
- Articolo 21 (incandidabilità e incompatibilità) p.15
- Articolo 22 (Doveri degli eletti e degli amministratori) p.16

Capo VIII – Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica p.17

- Articolo 23 (Forum tematici) p.17
- Articolo 24 (Conferenza Programmatica) p.18
- Articolo 25 (Partecipazione dei Giovani e Organizzazione Giovanile) p.18
- Articolo 26 (Conferenza permanente delle donne) p.19

- Articolo 27 (Referendum interno) p.19
- Articolo 28 (Attività culturale e formazione politica) p.19
- Articolo 29 (Rapporti di collaborazione con Associazioni, Fondazioni e altre organizzazioni a carattere politico e culturale) p.20

Capo IX – Procedure e organi di garanzia p.20

- Articolo 30 (Commissioni di garanzia) p.20
- Articolo 31 (Norme per la trasparenza e per l'applicazione del Codice etico) p.21
- Articolo 32 (Ricorsi) p.21
- Articolo 33 (Tenuta degli albi e loro pubblicità) p.22

Capo X – Principi della gestione finanziaria p.22

- Articolo 34 (Tesoriere e comitato di tesoreria) p.22
- Articolo 35 (Collegio dei revisori) p.23
- Articolo 36 (Finanziamento) p.23
- Articolo 37 (Bilancio) p.23
- Articolo 38 (Regolamento Finanziario) p.24

Capo XI – Disposizioni transitorie e finali p.24

- Articolo 39 (Revisioni dello Statuto) p.24
- Articolo 40 (Regolamenti) p.24
- Articolo 41 (Congressi provinciali e di circolo) p.24

Capo I

Valori e Principi

Articolo 1

(valori e principi)

- 1.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria si ispira ai valori e ai principi affermati dalla Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza antifascista e antinazista e dal Manifesto approvato dalla Assemblea Costituente nazionale e fa riferimento alle idee e alle testimonianze che hanno segnato la storia della nostra regione e delle sue popolazioni sui temi della pace e della prospettiva europeista, così come su quelli dell’apertura e dell’accoglienza, rivolti all’inclusione e alla coesione sociale in un ambiente caratterizzato da un diffuso senso comunitario. Affermando questi valori – nel riconoscimento della sussidiarietà, cioè della autonoma responsabilità dei soggetti intermedi, e nell’impegno per il buon governo e per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche – il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria persegue la crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità regionale e delle comunità locali.
- 2.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria finalizza le forme della propria organizzazione e della propria iniziativa politica alla promozione della più ampia partecipazione delle cittadine/i ad ogni ambito della vita democratica ed associativa, quale condizione fondamentale per concorrere alla crescita della società umbra, come collettività aperta, consapevole, responsabile.
- 3.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria riconosce e rispetta il pluralismo delle opinioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.
- 4.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria promuove una visione unitaria e integrata del pluralismo della comunità regionale, delle sue città e dei suoi territori, e si impegna a rafforzare, innovandolo, il rapporto tra politica, istituzioni e società per il perseguimento del bene comune.
- 5.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria si impegna a rimuovere gli ostacoli nella vita politica e sociale, che non consentono di raggiungere l’obiettivo della pari dignità e delle pari opportunità senza discriminazioni di genere, età, convinzione religiosa, disabilità, orientamento sessuale e origine etnica. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria riconoscendo priorità alle tematiche del lavoro, quale strumento e garanzia essenziale per il raggiungimento di tali obiettivi di realizzazione della persona e insieme di crescita della società, si impegna ad affermarle nel dibattito culturale e politico e a realizzarle nella legislazione regionale e nell’azione amministrativa degli enti locali.
- 6.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la pluralità fra i generi nelle candidature per le assemblee e assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
- 7.** Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria, nel quadro dei principi

fondamentali stabiliti dallo Statuto nazionale, è un partito a struttura federale e come tale è organizzato ad ogni livello, al fine di perseguire una prospettiva solidale e, al tempo stesso, autonomistica, richiamandosi a movimenti ed esperienze che in Umbria hanno trovato espressione ben prima della nascita delle Regioni a statuto ordinario.

Articolo 2

(principi della democrazia interna)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria è costituito da elettori e iscritti ed è fondato sul principio delle pari opportunità nelle forme e modalità previste dal presente Statuto nonché da quelle stabilite dallo Statuto nazionale.

2. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria, nell’avanzare la propria proposta e il proprio programma di governo per l’Umbria e per le sue comunità locali, si impegna a realizzarlo con coerenza nelle istituzioni, al servizio di tutti i cittadini.

3. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dal codice etico e dalle norme statutarie che, ad ogni livello di partito e per ogni ambito istituzionale, assicurano la contendibilità degli incarichi e fissano limiti al cumulo e alla reiterazione dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria, in occasione delle nomine che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.

4. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria organizza un sistema di comunicazioni adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Le informazioni sulla sua vita interna, compreso il bilancio, nonché sulle riunioni e deliberazioni degli organismi dirigenti, saranno rese liberamente accessibili.

5. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria promuove la circolazione delle idee e delle opinioni e l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici; favorisce il confronto tra posizioni politiche e culturali; si propone la crescita delle competenze e delle capacità di direzione politica, anche attraverso iniziative e strumenti di studio e di formazione.

Capo II

Soggetti fondamentali della vita democratica del partito

Articolo 3

(soggetti fondamentali della vita democratica del partito: iscritti ed elettori)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria è aperto a gradi diversificati di impegno e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori. Per “iscritte/iscritti” si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto nazionale, il Codice etico e accettando di essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte.

2. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per “elettori/elettrici” si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini

dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrate nell'Albo delle elettrici e degli elettori.

3. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La composizione e la tenuta dell'Albo degli elettori come dell'Anagrafe degli iscritti, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività. L'Assemblea regionale approva un apposito Regolamento. Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti all'interno di organi istituzionali elettivi.

4. I diritti e i doveri di elettori ed iscritti, e le modalità di iscrizione al partito, sono quelli descritti al comma 9 dell'Art. 2 dello Statuto nazionale.

5. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia.

6. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria valorizza la partecipazione dei giovani all'impegno politico, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e negli organi del partito.

7. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con l'autofinanziamento. Gli iscritti e le iscritte contribuiscono al finanziamento del partito con il versamento della quota annuale di iscrizione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito e alle iniziative politiche. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento del partito con la partecipazione a specifiche campagne di sottoscrizione o con il volontariato nelle attività delle campagne elettorali, delle feste e delle varie iniziative politiche. Gli eletti nei vari livelli e organi istituzionali hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento finanziario regionale.

Capo III

Struttura Federale del Partito

Articolo 4

(Circoli)

1. I Circoli costituiscono le unità di base attraverso cui gli iscritti e gli elettori partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in circoli su base territoriale, legati al luogo di residenza, e in circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio, può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intenda esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

2. Viene promossa la costituzione di almeno un Circolo territoriale per ogni Comune e per ciascuno dei quartieri o circoscrizioni di decentramento nei Comuni dove sono previsti. Nei Comuni con più di centomila abitanti è prevista la costituzione di almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti.

3. I Circoli hanno una Assemblea degli iscritti, un Comitato direttivo e un Segretario eletto dagli iscritti con voto segreto. L'organizzazione e il funzionamento dei Circoli sono disciplinati da Regolamenti approvati dalla Assemblea dell'Unione provinciale di riferimento.

4. Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli on-line, costituiti sulla rete Internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro o di studio. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

Articolo 5

(Unioni comunali)

1. Nei Comuni in cui sono presenti più Circoli, è istituita l'Unione comunale del Partito Democratico.

2. Organi delle Unioni Comunali sono l'Assemblea, la Direzione, il Segretario, il Tesoriere e la Commissione di Garanzia.

3. L'Assemblea dell'Unione comunale è costituita da rappresentanti eletti da ciascun circolo, in base al numero degli iscritti. L'Assemblea elegge con voto segreto il Segretario.

Articolo 6

(Livelli territoriali infraregionali)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria è organizzato, nella sua articolazione territoriale, in Circoli, Unioni comunali e Unioni provinciali.

2. Le Unioni provinciali corrispondono alle Circoscrizioni amministrative delle Province di Perugia e di Terni.

3. Organi delle Unioni Provinciali sono: l'Assemblea, la Direzione, il Segretario, il Tesoriere, l'Esecutivo e la Commissione di garanzia.

4. L'Assemblea e il Segretario dell'Unione Provinciale sono eletti dagli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale provinciale. Almeno per un terzo le direzioni provinciali debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli.

5. L'Assemblea regionale, su iniziativa motivata e unitaria delle istanze di partito dei Comuni che condividano problematiche territoriali, sociali ed economiche complementari ed omogenee, può istituire, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, livelli di direzione politica congressualmente costituiti e denominati Unioni intercomunali, finalizzati in particolare ad assicurare al partito:

- una tempestiva capacità di elaborazione, di proposta e di iniziativa politica sugli specifici problemi di rilevanza generale dell'area di riferimento;
- una significativa modalità di sperimentazione e selezione della classe dirigente;
- una efficace presenza nelle istituzioni e nella società civile del territorio.

6. In ogni caso le Unioni comunali possono – informandone i livelli territorialmente superiori – organizzare fra loro o anche con Unioni comunali di regioni contigue, forme di collaborazione e coordinamento finalizzate alla migliore efficacia dell'iniziativa del partito sulle politiche pubbliche di comune interesse.

Articolo 7

(Autonomia delle Unioni provinciali e dei livelli locali)

- 1.** Le Unioni provinciali e le altre articolazioni locali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale o che comunque possano entrare in contrasto con l'indirizzo politico programmatico scelto a livello regionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o di richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere, motivandola in modo esaustivo.
- 2.** Gli organi regionali intervengono comunque negli ambiti riservati ai livelli territoriali e locali ove gli effetti delle loro azioni e dei comportamenti di iscritti e dirigenti possano pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice Etico.

Articolo 8

(Poteri sostitutivi)

- 1.** Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea corrispondente, sentito il parere della relativa Commissione di garanzia, il Segretario regionale su conforme delibera della Direzione regionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, può convocare una elezione anticipata dell'Assemblea e del Segretario dell'Unione Provinciale, nominando allo stesso tempo, nel rispetto del pluralismo, un organo collegiale di carattere commissariale. Nel caso in cui analoghe violazioni od omissioni si verificano a livello locale, interviene la Direzione dell'Unione Provinciale, d'intesa con la Direzione regionale, ove si tratti di capoluoghi.
- 2.** In caso di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta, per un periodo non superiore a sei mesi.
- 3.** Avverso le determinazioni di cui ai due commi precedenti, si può ricorrere presentando una istanza al Segretario regionale, il quale sentita la Direzione e la Commissione di Garanzia regionale, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Capo IV

Organi regionali del Partito: composizione, formazione e funzioni

Articolo 9

(Organi regionali del Partito)

- 1.** Sono organi del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) la Direzione Regionale;
 - c) il Segretario regionale;
 - d) l'Esecutivo;
 - e) il Tesoriere;

f) la Commissione regionale di garanzia.

Gli organi del partito possono attivare, come strumenti e luoghi di ulteriore confronto e partecipazione, Conferenze di Segretari di Circolo, di Unione Comunale, di Unione Provinciale o territoriale, di eletti ed amministratori, in collegamento anche con la rete dei forum e con le loro iniziative.

2. Le deliberazioni delle Assemblee e delle Direzioni di ogni livello sono valide se assunte nel rispetto del numero legale, cioè con la presenza e la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. I rispettivi Regolamenti ne disciplinano le modalità di verifica.

3. Tutti i Regolamenti degli organi sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

Articolo 10

(Segretario o Segretaria regionale)

1. Il Segretario Regionale rappresenta il partito e ne esprime l'indirizzo politico, sulla base della piattaforma politico-programmatica approvata al momento della sua elezione. Il mandato del Segretario regionale dura quattro anni.

2. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, vale quanto previsto dal successivo Art. 16, comma 8.

3. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

Articolo 11

(il Vice Segretario regionale)

1. Il Segretario regionale, all'atto della sua proclamazione, può proporre alla Assemblea regionale l'elezione di un Vice Segretario che avviene per voto palese a maggioranza dei voti validi.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 12

(Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea regionale è composta da 250 rappresentanti che vengono eletti, nelle circoscrizioni e collegi previsti dal Regolamento elettorale, in proporzione ai voti ricevuti dal partito nei diversi collegi nelle ultime elezioni politiche secondo le modalità previste dal successivo Art. 16 nonché da:

a) il Segretario regionale, nonché il Vice Segretario ove nominato;

b) il Tesoriere regionale;

c) i Segretari delle Unioni Provinciali;

d) il capogruppo in Consiglio Regionale;

e) il Presidente della Regione, se iscritto al partito;

f) il Coordinatore dell'organizzazione giovanile;

g) la Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne;

h) i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di consensi pari almeno al 5% dei voti espressi nella consultazione aperta a tutti gli elettori.

2. Se non eletti ai sensi del comma precedente, partecipano all'Assemblea, con diritto di parola, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, i Consiglieri regionali e i Parlamentari nazionali ed europei eletti nelle liste del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria.

3. L'Assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo generale della politica del partito nella regione.

4. L'Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso la discussione e il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni. Organizza il proprio lavoro sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

5. Il funzionamento dell'Assemblea regionale e le modalità di formazione delle decisioni sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Assemblea regionale. Nel Regolamento vengono rispettati i seguenti principi:

- a) convocazioni effettuate con preavviso minimo di 10 giorni, ridotto in casi di urgenza motivata;
- b) pubblicità delle sedute;
- c) invio preventivo dei documenti da sottoporre ad approvazione;
- d) verbalizzazione delle sedute;
- e) decadenza dei componenti dell'Assemblea, nel caso di tre assenze non giustificate;
- f) scrutinio segreto su votazioni che riguardino singole persone;
- g) validità delle deliberazioni collegata al rispetto di quanto previsto dal comma 2 del precedente Art. 9.

6. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.

7. Il Presidente dell'Assemblea regionale è eletto per la durata del mandato dell'Assemblea stessa. L'Ufficio di Presidenza è composto al massimo da 5 componenti eletti dalla Assemblea Regionale, rispettando i criteri della rappresentanza di genere e del pluralismo interno al partito.

8. Su richiesta motivata del 15% dei componenti, l'Assemblea può esprimere un voto di sfiducia nei confronti del Presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Assemblea, si procede alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal comma precedente.

9. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno due volte all'anno. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedono almeno un decimo dei suoi componenti, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

10. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario regionale. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

11. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della Assemblea, previa concertazione con il Segretario Regionale. Raccoglie istanze, mozioni e interpellanze inoltrate dai componenti della Assemblea, che andranno a integrare l'ordine del giorno successivo alla data di presentazione delle stesse. Garantisce la corretta stesura del verbale e stabilisce la data dalla quale lo stesso è consultabile.

Articolo 13

(durata dei mandati del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. I mandati di Segretario regionale del partito e di componente della Assemblea regionale durano quattro anni.

2. Il Presidente dell'Assemblea regionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato. Quando ricorrono i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dal presente Statuto, il Presidente dell'Assemblea indice l'elezione entro i tre mesi successivi.

Articolo 14

(Esecutivo regionale)

1. L'Esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. L'Esecutivo regionale è composto da non più di 15 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione alla Assemblea nella prima seduta successiva. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti, dandone motivata comunicazione all'assemblea. Fanno parte dell'Esecutivo regionale il Tesoriere e il responsabile organizzativo regionale, nonché, ove nominato, il Vice Segretario regionale. Alle sedute dell'Esecutivo Regionale sono invitati la Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne e il Coordinatore dell'organizzazione giovanile.
3. L'Esecutivo è convocato dal Segretario regionale.

Articolo 15

(Direzione regionale)

1. La Direzione regionale è organo di indirizzo politico, nonché di attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea regionale. La Direzione, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del partito e definisce, nel rispetto dei principi essenziali stabiliti dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto, le norme per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni Provinciali e dei livelli locali.
2. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti di carattere politico-programmatico.
3. La Direzione regionale è composta da 50 membri eletti nel proprio seno dall'Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alla elezione dell'Assemblea stessa, tenuto conto anche di quanto disposto al punto 4; la Direzione è composta anche da altri eventuali 10 membri rappresentativi della società regionale su proposta del Segretario Regionale.
4. Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il Segretario; il Vice segretario ove nominato; il Presidente della Regione ove iscritto al PD; i presidenti delle Province qualora iscritti al PD; i Sindaci dei comuni capoluogo qualora iscritti al Pd; Il Presidente dell'Assemblea regionale; il Tesoriere; i Segretari delle Unioni Provinciali; il Coordinatore dell'organizzazione giovanile; la Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne; i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di consensi non inferiore al cinque per cento nella consultazione aperta agli elettori. Ove non eletti ai sensi del precedente comma 3, partecipano alla Direzione con diritto di parola i Parlamentari nazionali ed europei eletti in Umbria, i segretari e i sindaci iscritti al PD dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e i capigruppo dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti laddove il sindaco non sia iscritto PD, i Consiglieri e gli Assessori regionali iscritti al PD. Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario regionale in relazione agli argomenti da trattare.
5. La Direzione regionale è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Segretario, se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 16

(Elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Il Segretario e l'Assemblea regionale sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto. Nella elezione dell'Assemblea ogni elettore deve esprimere, a pena di nullità, due preferenze, una per ogni genere.

- 2.** Possono essere candidati e possono sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente della Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione, presenti nella relativa Anagrafe da almeno quattro mesi prima della data di svolgimento delle elezioni.
- 3.** La procedura per l'elezione del Segretario e della Assemblea regionale prevede due fasi: la prima riservata agli iscritti, la seconda aperta a tutti gli elettori. La prima fase ha la finalità, attraverso il voto di tutti gli iscritti, di selezionare i candidati alla carica di Segretario regionale da sottoporre al voto degli elettori e quella di eleggere i delegati alla Convenzione regionale.
- 4.** La Convenzione regionale è composta dai membri dell'Assemblea regionale uscente e da un pari numero di delegati eletti dalle Assemblee dei Circoli. A questo scopo in ciascun Collegio viene eletto un numero di delegati pari a quello dei propri eletti nell'Assemblea regionale.
La Convenzione regionale discute ed approfondisce i contenuti delle proposte politicoprogrammatiche presentate da coloro che si sono proposti per la candidatura a Segretario regionale; verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati, anche ai fini della loro proclamazione.
- 5.** Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori per l'elezione del Segretario regionale i candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti complessivamente espressi dagli iscritti.
- 6.** La data di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale, unitamente a quella delle Assemblee territoriali e locali, sarà stabilita secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale.
- 7.** Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con una o più liste di candidati a componente della Assemblea, sulla base di piattaforme politicoprogrammatiche concorrenti. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione della elezione e presenti nell'anagrafe degli iscritti da almeno quattro mesi prima del giorno in cui sono fissate le elezioni. L'elettorato attivo è riconosciuto a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
- 8.** Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero deliberare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
- 9.** Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea regionale nonché per i delegati alla Convenzione sono disciplinate da un Regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Regolamento stabilisce le soglie minime necessarie per la sottoscrizione delle candidature; stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e territoriali e della Convenzione regionale; stabilisce il metodo in base al quale i seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste; stabilisce ogni altra norma finalizzata a tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, la regolarità dello scrutinio; prevede confronti pubblici tra i candidati.
- 10.** Regolamenti per l'elezione degli organi dirigenti delle Unioni Provinciali e di quelli locali sono approvati dalla Direzione regionale, previo parere della Commissione di Garanzia.

11. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice, in quella stessa seduta, una votazione di ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 17

(Elezione della quota umbra nell'Assemblea nazionale)

- 1.** Gli elettori del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'Assemblea nazionale del partito ai sensi dell'Art. 4 del comma 2 dello Statuto nazionale. Le operazioni di voto si svolgono unitamente alla elezione del Segretario regionale della Assemblea regionale.
- 2.** La quota umbra di rappresentanza diretta nell'Assemblea nazionale viene eletta sulla base di liste collegate ai candidati a Segretario regionale, con le modalità di cui al Regolamento elettorale.

CAPO V

Collaborazione e coordinamento fra Unioni regionali

Articolo 18

(Coordinamento fra Unioni regionali)

- 1.** L'Assemblea regionale, su proposta del Segretario, può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, l'adesione ad organismi di coordinamento con altre Unioni regionali del Partito Democratico, in condizioni di reciproca parità e consentendo, al tempo stesso, alle limitazioni alla propria autonomia eventualmente ritenute necessarie per la costituzione di tali organismi.
- 2.** Il Coordinamento promuove e indirizza le iniziative del partito sulle politiche pubbliche di interesse comune alle regioni che ne sono partecipi, nonché sulle questioni, i problemi e le decisioni che investono i loro territori, con riferimento alle scelte compiute o da compiersi a livello nazionale e a livello comunitario europeo, avvalendosi del contributo delle rappresentanze elettive del partito presso il Parlamento nazionale ed europeo.
- 3.** Il Segretario regionale riferisce periodicamente alla Assemblea regionale in ordine alle attività svolte dal Coordinamento.

CAPO VI

Scelta dei Candidati per le cariche istituzionali

Articolo 19

(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria assume il metodo delle primarie per la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive come elemento fondamentale per la qualificazione della propria rappresentanza e della propria proposta politica e per una dinamica integrazione tra democrazia interna alle istanze del partito e partecipazione diretta dei cittadini elettori.
2. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
3. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale
5. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata col voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
6. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale ovvero di un numero di sottoscrittori pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 3, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del Partito Democratico alle elezioni.
9. Il Regolamento, di cui al comma 3, stabilisce, tra l'altro:
15
15
 - a) gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
 - b) le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, alla approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
 - c) le modalità con cui viene deliberato l'eventuale ricorso alle primarie di coalizione.
10. Il Regolamento, di cui al comma precedente, dovrà rispettare i principi di:
 - a) uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
 - b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;

- c) pluralismo politico, nelle modalità riconosciute dallo Statuto nazionale;
- d) ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) rappresentatività sociale e politica dei candidati;
- f) merito, che favorisca la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività istituzionale da svolgere e alle esperienze realizzate;
- g) pubblicità della procedura di selezione.

CAPO VII

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 20

(codice etico)

1. Non sono ammessi al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria, in qualità di iscritti ed elettori, né possono essere candidati dal partito a cariche istituzionali coloro che risultino in contrasto con le disposizioni del codice etico.

Articolo 21

(incandidabilità e incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria, come le segreterie.

2. a) Durante l'esercizio del proprio mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione, e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

b) Durante l'esercizio del proprio mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.

c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l'incandidabilità alle lettere a) e b) del presente comma.

d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.

3. Non sono candidabili dal Partito democratico – Unione regionale dell'Umbria, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio

16

16

negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa del servizio come condizione di candidabilità.

4. Gli iscritti al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

5. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria, nella stessa assemblea elettiva, chi ha ricoperto la carica di componente delle assemblee elettive nei comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti, nelle Province e nella Regione per la durata di due mandati.

6. Il computo dei mandati ai fini della candidabilità matura sul piano soggettivo nei confronti di ciascun iscritto al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria, ed

ha effetto indipendentemente dalla data di adesione al partito stesso.

7. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei commi 2 e 3, devono essere deliberate dall'assemblea del livello territoriale corrispondente, con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, sulla base delle richieste avanzate da ogni singolo interessato e sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in vista dell'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e delle capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. Le eventuali deroghe inerenti le candidature al Consiglio Regionale sono di competenza dell'Assemblea regionale del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria.

8. La deroga potrà essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dell'esperienza politicoistituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito Democratico – Unione Regionale dell'Umbria attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi, non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria nella corrispondente tornata elettorale precedente. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, l'Assemblea dell'Unione comunale potrà tenere in considerazione il limite di un terzo.

9. La deliberazione delle eventuali deroghe dovrà essere assunta dalle Assemblee competenti prima del termine stabilito dal Regolamento delle primarie per la presentazione delle candidature alle primarie stesse.

10. Il rispetto del limite del numero di mandati, con riferimento alla partecipazione ad organi esecutivi collegiali fa riferimento alla responsabilità dei capi degli esecutivi stessi in sede di nomina e agli interessati in sede di accettazione.

11. Gli iscritti al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria non possono far parte contemporaneamente di più di una assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi l'interessato rinuncia al settantacinque per cento delle indennità spettanti per l'incarico istituzionale aggiuntivo. Gli iscritti al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria non possono altresì far parte di organi esecutivi e di consigli di amministrazione di aziende a partecipazione pubblica.

Articolo 22

(Doveri degli eletti e degli amministratori)

1. Gli eletti e gli amministratori si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti e gli amministratori nelle istituzioni hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario. Gli eletti e i nominati che non siano in regola, in tutto o in parte, con il pagamento della contribuzione prevista in virtù del ruolo da essi ricoperto, non possono essere candidati o nominati ad alcun incarico sia di natura istituzionale che interno al partito.

3. Gli eletti e gli amministratori hanno il dovere di:

- rendere conto periodicamente agli elettori ed agli iscritti della loro attività, anche attraverso il Sistema informativo per la partecipazione;
- partecipare ai forum tematici relativi agli argomenti rilevanti per la loro attività

istituzionale e agli incontri organizzati da iscritti ed elettori; - adottare altre modalità di coinvolgimento degli iscritti e degli elettori nella elaborazione di proposte e indirizzi in relazione alle questioni più rilevanti da trattare nell'esercizio del loro mandato.

4. I Sindaci, i Presidenti di Provincia e il Presidente della Regione eletti nelle liste del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria, gli Assessori nominati nella Giunta regionale e in quelle provinciali e comunali, nonché i membri del Parlamento nazionale ed europeo eletti nella regione, si impegnano ad una rendicontazione sociale al termine del mandato che dia conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti per la comunità, prevedendo forme di partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di comunicazione idonei a consentire una valutazione partecipata sul proprio operato.

5. I Gruppi del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria nelle assemblee elettive sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento che disciplina la loro attività, e un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all'espletamento del mandato (presenze e assenze alle riunioni, rendicontazione sulle attività e iniziative: proposte di legge, mozioni, interpellanze, ecc.).

6. Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello territoriale competente l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in relazione alla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale, allegando la relativa documentazione.

7. Gli eletti hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello territoriale competente l'ammontare delle spese elettorali sostenute e le relative fonti di finanziamento.

Capo VIII

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 23

(Forum tematici)

1. I Forum tematici sono strumenti di democrazia partecipativa, volti a realizzare, su tematiche di comune interesse, occasioni e luoghi di libera discussione, partecipazione

18

18

alla vita pubblica, coinvolgimento dei cittadini nella elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono altresì materiali e indicazioni che concorrono al processo elaborativo e decisionale e all'iniziativa politica del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria.

2. I Forum tematici possono essere attivati sia a livello regionale, sia in corrispondenza degli altri livelli territoriali del partito; possono essere altresì attivati anche in corrispondenza di forme collaborative tra più Unioni Comunali, con riferimento a temi specifici di interesse sovracomunale. L'attivazione dei Forum può avvenire, su iniziativa di almeno venti cittadini, elettori o iscritti, o su iniziativa dei responsabili delle aree e dei settori tematici del partito ai vari livelli, con deliberazione della Direzione del livello territoriale corrispondente.

3. L'attivazione e il funzionamento dei Forum nonché le relazioni collaborative tra i Forum e i corrispondenti organi del partito, sono disciplinati da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale.

4. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a

tutti e non sono oggetto di diritto d'autore.

Articolo 24

(Conferenza programmatica)

1. Ogni anno il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria indice la propria Conferenza programmatica, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono stabiliti dalla Direzione regionale su proposta del Segretario. Qualora sui temi oggetto della Conferenza annuale siano attivi Forum tematici, dovrà essere ricercata la loro collaborazione.
3. Sui temi prescelti, il Segretario e la Direzione regionale presentano, entro il termine previsto dal Regolamento di cui al comma 1, documenti di sintesi da porre alla base della discussione in tutte le articolazioni organizzative del partito, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee provinciali per discutere dei temi oggetto della Conferenza; su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L'Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.

Articolo 25

(Partecipazione dei giovani e organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria riconosce nella partecipazione dei giovani un valore irrinunciabile per la propria attività e iniziativa politica, ed in tal senso opera affinché tale partecipazione sia favorita e sostenuta.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria riconosce al proprio interno l'organizzazione giovanile dell'Umbria, costituita con le modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e dalla "Carta di cittadinanza" e dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. All'organizzazione giovanile è riconosciuta autonomia di elaborazione politica e il diritto–dovere di concorrere ai processi decisionali del partito. A tal fine ne è incoraggiata la rappresentanza nelle assemblee elettive e negli organi dirigenti a tutti i livelli. Il coordinatore dell'organizzazione giovanile è membro di diritto della Direzione e viene invitato alle riunioni dell'Esecutivo del Partito al livello corrispondente.

Articolo 26

(Conferenza permanente delle donne)

1. Della Conferenza permanente delle donne fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividano le finalità.
2. La Conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, che può essere articolata nei diversi livelli territoriali, sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Articolo 27

(Referendum interno)

1. E' indetto un Referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale, o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea regionale, ovvero il tre per cento degli iscritti.
2. La proposta di indizione del Referendum deve indicare: a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura deliberativa o consultiva del referendum stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3. Il Referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento approvato dalla Direzione regionale.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.
5. Il referendum può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed alla organizzazione del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria. Se il referendum è deliberativo la decisione assunta è definitiva e non è soggetta a referendum per due anni.
6. Le norme dello Statuto non sono soggette a referendum.

Articolo 28

(Attività culturale e formazione politica)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria promuove, sostiene e organizza attività culturali per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici e per la formazione della classe dirigente.
2. A questo scopo, il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di istituti e centri di studio, Università, Fondazioni, Associazioni culturali, comprese quelle di cui al successivo Art. 29, nel rispetto e nella ricerca del pluralismo delle opinioni e degli orientamenti, privilegiando il conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta culturale e formativa.
3. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria promuove la costituzione, sotto forma di Associazione o di Fondazione, di un centro regionale di formazione culturale e politica, come sede di confronto, di elaborazione e di coordinamento e come strumento di formazione alla politica dei cittadini, dei giovani, dei dirigenti del partito, degli amministratori pubblici, per accrescere consapevolezza e opportunità in tutte le persone che desiderano condividerne i valori e le aspirazioni ideali.

Articolo 29

(Rapporti di collaborazione con Associazioni, Fondazioni e altre organizzazioni a carattere politico e culturale)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria stabilisce rapporti di collaborazione e patti federativi con Associazioni, Fondazioni e/o altre organizzazioni a carattere politico e culturale e senza fini di lucro operanti sul territorio regionale.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria riconosce tali Associazioni, Fondazioni e organizzazioni quali strumenti di democrazia partecipativa per il più ampio confronto culturale e per l'elaborazione politico-programmatica sul territorio.
3. I rapporti di collaborazione con tali organismi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale.

Capo IX

Procedure e organi di garanzia

Articolo 30

(Commissioni di garanzia)

1. La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni territoriali:
a) vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice etico, dello Statuto nazionale, del presente Statuto nonché delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;

b) adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli iscritti e degli organi del partito;

c) decidono su dubbi o contrasti sulle attribuzioni dei diversi organi del partito;

d) vigilano sul Sistema informativo per la partecipazione;

e) controllano la correttezza delle consultazioni primarie e delle elezioni degli organi del partito.

2. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico – Unione regionale dell'Umbria nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. I componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati oltre un secondo mandato. La Commissione regionale è composta da cinque membri.

5. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica quattro anni.

21

21

6. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice Etico.

7. Con Regolamento approvato dalla Direzione regionale sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di eventuale pubblicità delle stesse.

Articolo 31

(Norme per la trasparenza e per l'applicazione del Codice Etico)

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni

interpretative che possano sorgere.

2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Regionale di Garanzia.

3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, e -per gli eletti- di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.

4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell'accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo.

5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall'Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.

6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto, all'atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.

7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell'art. 30 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

8. Le Commissioni di garanzia hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Articolo 32

(Ricorsi)

1. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni che regolano la vita e la democrazia interna del partito. Con il Regolamento di cui all'Art. 30, comma 7, sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi. Il medesimo Regolamento stabilisce altresì i tempi per la definizione dei ricorsi stessi e per la comunicazione del loro esito ai presentatori.

2. Le Commissioni di garanzia deliberano sui ricorsi inerenti alle elezioni ed al corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali.

3. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, la Commissione stessa può sottoporre la questione alla Commissione nazionale, secondo quanto previsto nell'art.40, ultimo comma, dello Statuto nazionale.

4. Allo stesso criterio ci si dovrà attenere nel rapporto tra Commissioni di Unione provinciale e Commissione regionale.

Articolo 33

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Le funzioni inerenti alla tenuta e all'aggiornamento dell'Anagrafe degli iscritti e dell'Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull'uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalle Commissioni di garanzia secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art.41, comma 1 dello Statuto nazionale.
2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzo dei dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Capo X

Principi della gestione finanziaria

Articolo 34

(Tesoriere e Comitato di tesoreria)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito compresa la gestione del personale.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
23
23
amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del partito.
7. Il Tesoriere dell'Unione regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un Comitato di tesoreria.
8. Il Comitato di tesoreria regionale è composto dal Tesoriere che lo presiede e da altri quattro membri eletti dalla Assemblea regionale su proposta del tesoriere d'intesa con il Segretario regionale.

Articolo 35

(Collegio dei revisori)

1. L'Assemblea regionale può nominare un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due revisori supplenti. I revisori effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche.
2. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi.

3. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 36 (Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota annuale di iscrizione.
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote annuali di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e degli amministratori pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, nonché dai proventi delle “Feste” organizzate dal Partito Democratico.
3. Il Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria e i livelli territoriali ricevono le risorse previste dalla legge per il finanziamento delle campagne elettorali.
4. La struttura organizzativa regionale, le Unioni provinciali e le articolazioni locali del partito hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 37 (Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile per il bilancio e la relazione sulla gestione delle società per azioni.
 2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Collegio dei Revisori il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione regionale entro il successivo 30 novembre.
 3. Entro il 31 maggio di ogni anno la Direzione regionale approva il bilancio riferito alla gestione dell’anno precedente.
- 24
24
4. I bilanci vengono pubblicati nel sito del Partito Democratico del livello territoriale competente, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Collegio dei revisori.

Articolo 38 (Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Assemblea regionale.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, la ripartizione delle risorse derivanti da disposizioni di legge e trasferite al Partito Democratico – Unione regionale dell’Umbria, definisce i rapporti con le Unioni provinciali, e il sostegno finanziario obbligatorio degli eletti e degli amministratori pubblici alle attività politiche del Partito Democratico.
3. Le norme contenute nel Regolamento finanziario sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Capo XI

Disposizione transitorie e finali

Articolo 39

(Revisioni dello Statuto)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame e al voto le proposte di modifica che siano state sottoscritte da almeno il 15% dei componenti.

Articolo 40

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla approvazione del presente Statuto l'Assemblea regionale adotta i regolamenti ad essa demandati. Tutti i regolamenti vengono approvati con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Articolo 41

(Congressi provinciali e di circolo)

1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente all'Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non oltre il 31 Ottobre 2010. Per tali congressi, ai fini dell'applicazione delle modifiche introdotte all'Art. 46 dello statuto nazionale, si adottano le seguenti norme transitorie.

2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalla Direzione regionale, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le Norme attuative indicano il numero di componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti.

Il Segretario di circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più
25
25

liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt.

È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

3. Le Norme attuative di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature a Segretario Provinciale e delle liste di candidati all'Assemblea Provinciale. Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le

candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l'1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l'inizio dei Congressi di circolo. Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli. Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell'ambito territoriale di competenza del circolo. Le Direzioni Provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all'organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi.

Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all'Assemblea provinciale. Le liste per l'Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all'Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.

Terminate le assemblee di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.